



## CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 12 – 22 MAGGIO 2026

Riunione del 22.5.2026

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente: Avv. Luisella Savoldi

Componente: Avv. Giulia Mennuni

**CSA 13.25.26 – Reclamo della società ASD INSIEME PER PORDENONE - in persona del Presidente p.t. - avverso il C.U. del Giudice Sportivo Nazionale n. 28 del 20 maggio 2026- gara n. 12103 del 16 maggio 2026**

\*\*\*\*\*

Con Comunicato Ufficiale n. 28 del 20 maggio 2026, il Giudice Sportivo Nazionale disponeva, a carico dell'atleta Francesca Fioretti, la sanzione della squalifica per una giornata, conseguente all'applicazione del cartellino rosso comminato nel corso della gara n. 12103 del Campionato B2 femminile disputata in data 16.05.2026 tra SYNERGY V. VENEZIA – JESOLO VE e PORDENONE VOLLEY PN.

Tale provvedimento derivava dal raggiungimento della seconda sanzione disciplinare stagionale a carico dell'atleta, con conseguente automatica applicazione della giornata di squalifica prevista dalla normativa federale.

Con reclamo d'urgenza ritualmente proposto nei termini regolamentari, la società reclamante A.S.D. Insieme per Pordenone, affiliata FIPAV n. 070330111, in persona del Presidente, Giovanna della Barbara, chiedeva l'annullamento del provvedimento disciplinare irrogato all'atleta Francesca Fioretti, deducendo l'insussistenza di una condotta offensiva o antisportiva e l'eccessività della sanzione applicata.

La società esponeva che l'atleta, nel corso di un'azione di gioco, si limitava a rivolgere al direttore di gara la frase "*La palla è stata toccata dal muro*", senza utilizzare espressioni offensive, minacciose o irrispettose.

La reclamante evidenziava altresì che, immediatamente prima dell'episodio, la capitana in campo era



stata sostituita e che la conseguente individuazione della nuova capitana non sarebbe stata percepita con chiarezza dall'atleta Fioretti, la quale riteneva pertanto di essere legittimata a interloquire con il direttore di gara.

A sostegno delle proprie deduzioni la società produceva documentazione video relativa sia all'azione contestata sia alla fase di sostituzione della capitana in campo.

Nel corso dell'udienza di discussione del 22.05.2026, in videoconferenza, veniva sentito il Direttore Sportivo, Sig. Michele Rossetti, come da delega del Presidente già depositata, il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'adozione di un provvedimento meno afflittivo.

In ulteriore subordine chiedeva, ove possibile, la commutazione della pena irrogata dal giudice di primo grado.

La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il reclamo presentato non può trovare accoglimento.

Preliminarmente deve ribadirsi che, ai sensi della normativa tecnica federale, soltanto il capitano in gioco è autorizzato a rivolgersi agli ufficiali di gara per richiedere chiarimenti sulle decisioni arbitrali. Deduce la ricorrente che, immediatamente prima dell'episodio in contestazione, la capitana in campo era stata sostituita e che l'individuazione della nuova capitana non era stata chiaramente percepita dalle atlete.

In particolare, secondo la reclamante, l'atleta Fioretti - trovandosi voltata rispetto al secondo arbitro durante la fase successiva alla sostituzione - avrebbe maturato il ragionevole convincimento di essere stata designata quale capitano in campo e, proprio per tale motivo, si sarebbe rivolta all'ufficiale di gara.

La società attribuisce pertanto la condotta contestata a un involontario equivoco regolamentare maturato nel contesto concitato della gara, ritenendo errata e comunque sproporzionata la sanzione irrogata.

Orbene, nel caso di specie, le deduzioni difensive svolte dalla reclamante e la documentazione video prodotta non appaiono idonee a superare quanto attestato dall'ufficiale di gara.

Deve richiamarsi il consolidato principio dell'ordinamento sportivo secondo cui il referto arbitrale ed i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova in ordine ai fatti accaduti nel corso dell'incontro, facendo piena prova sino a querela di falso o alla dimostrazione di una manifesta erroneità dei fatti riportati.

Ne consegue che le valutazioni operate dall'ufficiale di gara nell'esercizio delle proprie prerogative



tecniche e disciplinari possono essere sindacate in sede di gravame soltanto in presenza di evidenti elementi idonei a dimostrare l'oggettiva inattendibilità o illogicità della ricostruzione contenuta negli atti ufficiali di gara.

Conseguentemente deve ritenersi legittima la squalifica derivante dal cumulo disciplinare previsto dai regolamenti federali.

Sulla richiesta avanzata di commutazione della sanzione della squalifica in altra sanzione meno afflittiva, questa Corte ritiene che, nel caso in specie, non sussistano i presupposti richiesti dall'art. 115 del nuovo Reg. Giurisd.

Fermo quanto sopra dedotto,

questa Corte ritiene, tuttavia, di dover valutare, ai sensi dell'art. 101 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, nell'erogazione, in concreto, della sanzione la concreta afflittività della stessa, la personalità del suo autore e le particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti.

Dall'esame complessivo degli atti acquisiti al procedimento emerge come la condotta tenuta dall'atleta, non abbia assunto caratteri di particolare gravità, risultando contenuta nell'ambito di una protesta relativa a un episodio di gioco e maturata in un contesto di particolare tensione agonistica.

Alla luce di tali elementi, avuto riguardo alla concreta incidenza afflittiva della sanzione rispetto alla fase conclusiva della stagione sportiva, appare equo disporre il differimento dell'esecuzione della giornata di squalifica all'inizio della stagione sportiva successiva, ai sensi dell'art. 101 Reg. Giur. FIPAV.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, rigetta il reclamo proposto dalla società A.S.D. Insieme per Pordenone, disponendo però, che la sanzione della squalifica per una giornata irrogata all'atleta Francesca Fioretti sia eseguita all'inizio della stagione sportiva 2026/2027, ai sensi dell'art. 101 Reg. Giur. FIPAV.

Manda la segreteria di effettuare le dovute comunicazioni.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 22 Maggio 2026